

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4639

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FUMAGALLI CARULLI, AIARDI, ALESSI, ANTONUCCI, BATTAGLIA PIETRO, BIANCHI, BONSIGNORE, BORRA, BRUNETTO, BUONOCORE, CACCIA, CARRUS, CASINI CARLO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CIMMINO, CIOCCI CARLO ALBERTO, D'ANGELO, DAL CASTELLO, DUCE, FARAGUTI, FERRARI WILMO, FORMIGONI, GELPI, GOTTARDO, LOMBARDO, MANFREDI, MARTUSCELLI, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, NAPOLI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, ORSINI BRUNO, PATRIA, PERANI, PERONE, PICCIRILLO, PIREDDA, PUJIA, RABINO, RAVASIO, RIGHI, ROCELLI, ROSINI, RUSSO FERDINANDO, SANESE, SANGALLI, SAPIENZA, SAVIO, SINESIO, TEALDI, TORCHIO, URSO, USELINI, VITI, VOLPONI, ZAMPIERI, ZOLLA, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 1° marzo 1990

Assunzione da parte della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, di cui alla legge 11 maggio 1951, n. 384, della denominazione di « Fondo di previdenza del personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia » ed ampliamento delle categorie dei beneficiari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 maggio 1951, n. 384, e la legge 24 febbraio 1953, n. 89, limitano i benefici della Cassa mutua nazionale tra cancellieri e segretari soltanto ad alcuni operatori del settore giustizia. È una normativa che

suppone dunque una distinzione iniqua. Per giunta si tratta di distinzione superata dalla considerazione unitaria che il personale giudiziario trova in più recenti leggi. Così è nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativa all'ordinamento del per-

sonale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, come nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordino delle carriere degli impiegati civili dello Stato e successive disposizioni modificatrici ed innovative. A fronte di questa più ampia considerazione, lasciare in vita la legge 11 maggio 1951, n. 384, riservata alle sole categorie dirigenziale e direttiva, appare evidente ingiustizia, oltre che indifferenza nei riguardi di benemerite categorie che collaborano quotidianamente per il miglior funzionamento degli uffici giudiziari del Paese.

Per sanare queste ingiustizie la presente proposta di legge propone di trasformare la Cassa mutua cancellieri in « Fondo di previdenza », avente lo scopo di offrire un trattamento unitario a tutte le categorie.

Particolare rilevanza assumono i contenuti degli articoli 3 e 4. Nell'articolo 3, infatti, si afferma il principio secondo il quale: « Sono soci di diritto del "Fondo di previdenza" tutti coloro che abbiano conseguito o conseguano la nomina a cancelliere, segretario giudiziario, assistente giudiziario, coadiutore, dattilografo giudiziario, autista giudiziario e commesso giudiziario ». Il riconoscimento a tutto indistintamente il personale giudiziario del diritto di partecipare al Fondo di previdenza mira a cancellare la discriminazione esistente.

L'articolo 4 prevede vari tipi di concessioni, che si possono materializzare in prestiti finalizzati anche alle diverse esigenze personali dei dipendenti, come l'acquisto di una abitazione, prestiti per matrimonio e possibilità di ulteriori aiuti economici in caso di situazioni particolarmente difficili.

Per quanto concerne, poi, le entrate del fondo, l'articolo 5 prevede l'afflusso, nelle casse del fondo, delle somme e risorse necessarie per il funzionamento e l'attuazione pratica dello scopo etico-sociale che si prefigge la proposta di legge. La base preminente del fondo è costituita dalla ritenuta, in ragione del 3 per cento sullo stipendio e sugli altri assegni di carattere continuativo, percepiti al netto dai soci; a cui si aggiungono l'afflusso di somme spettanti alle cancellerie su quelle recuperate per l'erario (doppio decimo), previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e le eventuali offerte volontarie, lasciti e donazioni da parte degli stessi soci ed enti vari.

I rimanenti articoli sono dettati dall'esigenza di delineare un sistema insieme dettagliato e trasparente per quanto riguarda le ritenute nonché per l'amministrazione del fondo.

In considerazione delle esigenze di equità alle quali la proposta di legge è informata, onorevoli colleghi, la raccomandiamo alla attenzione di coloro che confidano in una sempre più concreta e diffusa giustizia sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari, già Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, istituita con la legge 17 marzo 1927, n. 361, come da ultimo modificata dalla legge 24 febbraio 1953, n. 89, e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, assume la denominazione di Fondo di previdenza del personale amministrativo di grazia e giustizia.

ART. 2.

1. Il Fondo di previdenza di cui all'articolo 1 è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale può adottare i provvedimenti che riterrà opportuni allo scopo di assicurarne il regolare funzionamento.

ART. 3.

1. Sono soci di diritto del Fondo di previdenza tutti coloro che abbiano conseguito o conseguano la nomina a cancelliere, segretario giudiziario, coadiutore dattilografo giudiziario, commesso giudiziario, autista giudiziario.

2. La qualità di socio del fondo di previdenza, con gli obblighi ed i vantaggi ad esso inerenti, dura fino a che il dipendente è in attività di servizio. Essa si conserva anche in caso di collocamento in aspettativa per motivi di salute.

ART. 4.

1. Il fondo provvede alla concessione ai soci:

- a) di prestiti sull'onore;
- b) di un premio di buonuscita, proporzionato agli anni di servizio prestati, in favore dei soci o dei loro eredi legittimi;
- c) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizio;
- d) di un anticipo della buonuscita — non prima che si siano raggiunti i cinque anni di attività di servizio — per un importo non superiore al 60 per cento della somma spettante, a seguito di motivata richiesta.

ART. 5.

1. Le entrate del Fondo sono costituite:

- a) dalle rendite provenienti dal patrimonio e dal fondo di riserva;
- b) dalle offerte, lasciti e donazioni fatte dai soci o da altre persone ed enti a favore del Fondo di previdenza e destinati a fini determinati;
- c) da una ritenuta aggiuntiva del 3 per cento sullo stipendio e sugli altri assegni di carattere continuativo, percepiti al netto dai soci;
- d) dalle somme spettanti alle Cancellerie su quelle recuperate per l'erario ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486.

ART. 6.

1. L'obbligo della ritenuta di cui alla lettera c) dell'articolo 5 decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la nomina con stipendio.

2. La ritenuta stessa rimane sospesa in caso di privazione dello stipendio e per la durata di essa e termina con la cessazione del servizio del dipendente.

ART. 7.

1. I ruoli, le note modello e le note nominative per il pagamento degli stipendi nonché i mandati diretti emessi dal Ministero di grazia e giustizia sono compilati al netto della ritenuta straordinaria mensile stabilita dalla lettera c) dell'articolo 5.

2. La ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, all'inizio di ciascun semestre, provvede al versamento anticipato dei nove decimi della somma che verrà presumibilmente trattenuta durante l'intero semestre, in base al numero degli impiegati all'inizio del semestre. Il versamento è effettuato con mandato da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente aperto dal Fondo presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

3. Al termine di ciascun semestre, è accertata la somma effettiva spettante al fondo, in base alla media del numero dei dipendenti in servizio al principio, alla metà ed al termine del semestre e quella anticipata all'inizio del semestre. Tale somma è versata a cura della Ragioneria centrale sul conto del fondo presso la Banca d'Italia.

4. Gli uffici del registro provvedono, in sede di liquidazione della percentuale spettante agli uffici giudiziari, anche alla liquidazione del doppio decimo spettante alle cancellerie versando le relative somme sul conto del fondo presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

ART. 8.

1. Il patrimonio del fondo è costituito dai beni mobili e immobili costituenti proprietà del fondo stesso per lasciti, donazioni ed acquisti deliberati ed approvati dal consiglio centrale di amministrazione.

ART. 9.

1. Il fondo di riserva del Fondo di previdenza è costituito:

a) dal capitale di cui all'articolo 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) dai residui che si verificano a chiusura del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario;

c) dalle offerte volontarie fatte dai soci, che pervengono al fondo senza specifica destinazione;

d) dalla somma costituente il fondo cassa della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

1. La somma costituente il fondo di riserva deve essere depositata su apposito conto intestato al fondo presso la Banca d'Italia o presso un istituto di credito di diritto pubblico, o investita in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato. Tali titoli devono essere depositati presso la Banca d'Italia, sede di Roma, in apposito conto intestato al Fondo di previdenza.

ART. 11

1. Il Fondo di previdenza è amministrato dal consiglio centrale composto da sette membri, di cui almeno tre appartenenti alla carriera direttiva.

ART. 12.

1. I componenti del consiglio centrale ed i revisori dei conti sono eletti dai componenti dei consigli distrettuali, secondo le norme da emanarsi col regolamento di esecuzione della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere residenti in Roma e durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere rieletti.

3. Il consiglio centrale elegge tra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il consigliere delegato e il segretario.

ART. 13.

1. Il consiglio centrale è coadiuvato dai consigli distrettuali.

2. I consigli distrettuali hanno sede presso ogni corte d'appello e sono composti di cinque membri di cui almeno uno della carriera direttiva.

ART. 14.

1. Il Fondo non ha personale proprio e per le esigenze funzionali si avvale delle prestazioni gratuite rese dai soci.

ART. 15.

1. Il Fondo non è soggetto alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di assistenza e beneficenza.

ART. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.